

L'accertamento tecnico preventivo obbligatorio nelle cause di invalidità (ex art. 445-*bis* C.p.c.)

- Dall'01.01.2012 è in vigore nel nostro ordinamento giuridico l'Accertamento Tecnico Preventivo obbligatorio del requisito sanitario, così come previsto e regolato dall'art. 38, comma 1, lett. *b*), n. 1), D.L. 98/2011, convertito in Legge 111/2011, che ha introdotto l'art. 445 *bis* nel Codice di procedura civile.

Si tratta di uno strumento che mira a perseguire le medesime finalità deflattive già oggetto dell'istituto della consulenza tecnica preventiva ai fini della composizione della lite, previsto dall'art. 696 *bis* C.p.c., le cui disposizioni, come vedremo, sono ad esso espressamente dichiarate applicabili.

Il Legislatore ha previsto che il nuovo procedimento debba essere promosso nelle controversie in materia di invalidità civile, cecità civile, sordità civile, handicap e disabilità, nonché di pensione di inabilità e di assegno di invalidità, disciplinati dalla Legge 222/1984, con l'intento di predisporre uno strumento alternativo al processo ordinario di cognizione – da attivarsi soltanto in una fase successiva ed eventuale – per la risoluzione di controversie aventi ad oggetto l'accertamento di requisiti sanitari.

Il procedimento sommario in oggetto incontra le stesse preclusioni del procedimento ordinario di cognizione, pertanto la richiesta di accertamento tecnico preventivo sarà subordinata alla preventiva presentazione della domanda amministrativa e dei ricorsi amministrativi ove previsti: ad esempio, le domande aventi ad oggetto la pensione di inabilità e l'assegno di invalidità (Legge 222/1984) saranno dichiarate improcedibili ove non siano esauriti i procedimenti per la composizione in sede amministrativa o siano decorsi i termini ivi fissati per il compimento dei procedimenti stessi o siano, comunque, decorsi 180 giorni dalla proposizione del ricorso amministrativo (articolo 443 C.p.c.).

- Detto istituto ha natura di procedimento giurisdizionale sommario non cautelare ed assolve a funzioni di composizione della lite.

L'istanza di accertamento dovrà, quindi, contenere l'indicazione della prestazione che si intende far valere nel giudizio cui è preordinato l'accertamento sanitario, nonché la

documentazione della precedente fase amministrativa che, come detto, costituisce condizione di proponibilità-procedibilità della istanza stessa.

Il giudice, pertanto, valuterà ex art. 696 *bis* C.p.c., ove applicabile, la sussistenza dei presupposti di ammissibilità collegandoli al *fumus boni iuris* del diritto da azionare nel successivo ed eventuale giudizio di merito, mentre non potrà valutare il *periculum*, in considerazione della previsione dell'accertamento tecnico preventivo come condizione di procedibilità del giudizio di merito e del richiamo espresso all'art. 696 *bis* C.p.c.

Tenuto altresì conto della sua natura di domanda giudiziale, l'istanza di accertamento tecnico preventivo ha efficacia interruttiva della prescrizione ed impeditiva della decadenza: tale domanda varrà, ad esempio, ad interrompere il termine di decadenza previsto per le prestazioni assistenziali dall'art. 42, comma 3, Legge 326/2003 (sei mesi dalla data di comunicazione del provvedimento emanato in sede amministrativa).

Competente territorialmente è il Tribunale, in funzione di Giudice del lavoro, nella cui circoscrizione è fissata la residenza dell'attore (art. 444, comma 1, C.p.c.).

- Quanto al procedimento, il nuovo 445-*bis* C.p.c. richiama le norme sull'accertamento tecnico preventivo in materia civile (art. 696-*bis* C.p.c.), nonché le disposizioni di cui all'art. 10, comma 6-*bis*, D.L. 203/05, conv. in Legge 248/05 (ovvero le disposizioni sulla consulenza tecnica in materia d'invalidità, fra l'altro modificate dallo stesso D.L. 98/11), e all'art. 195 C.p.c.

Nel dettaglio, il Giudice, ricevuta l'istanza di espletamento dell'accertamento tecnico (che ricordiamo è condizione di procedibilità della domanda giudiziale e atto interruttivo della prescrizione), dopo aver fissato con decreto l'udienza di comparizione per il conferimento dell'incarico, nomina il consulente tecnico e fissa la data dell'inizio delle operazioni peritali.

Allo svolgimento delle operazioni si riferisce il rinvio all'art. 10 co. 6-*bis* D.L. 203/05, oggetto di alcune correzioni da parte dell'art. 38 del D.L. 98/11 in esame (comma 7).

In sostanza, secondo il nuovo testo del co. 6-*bis*, su richiesta del consulente all'indagine assiste un medico dell'ente previdenziale (autorizzato in deroga all'art. 201 C.p.c.).

Il C.t.u. avrà l'onere di inviare almeno 15 giorni prima dell'inizio delle operazioni peritali, anche in via telematica, apposita comunicazione al Direttore della sede provinciale Inps (o al suo delegato) e la prova di detta comunicazione dovrà essere allegata alla relazione peritale, a pena di nullità.

Al termine delle operazioni, il Giudice con decreto comunicato alle parti fissa un termine perentorio non superiore a trenta giorni per la dichiarazione, con atto scritto da depositare in cancelleria, della propria volontà di contestare o meno le conclusioni dell'elaborato peritale.

Nella prima ipotesi - mancata contestazione e riconoscimento della percentuale d'invalidità - il Giudice entro i successivi trenta giorni omologa con decreto l'accertamento del requisito sanitario conformemente a quanto stabilito dal C.t.u., provvedendo anche sulle spese.

Il decreto, immodificabile e non impugnabile, è notificato agli enti competenti per la verifica degli altri requisiti necessari per l'attribuzione del trattamento, ovvero dei requisiti sociali, reddituali o contributivi, divenuti con tale riforma semplici condizioni non dell'azione ma della erogabilità del beneficio stesso.

In presenza dei requisiti, invece, la successiva erogazione del trattamento dovrà comunque intervenire nel termine massimo di 120 giorni dalla notifica del decreto agli enti competenti.

Nella seconda ipotesi - mancato accordo - ovvero nel caso in cui le parti non siano d'accordo nell'accettare le conclusioni della relazione tecnica, la parte che intenda contestarne il contenuto dovrà depositare, entro il termine perentorio di trenta giorni decorrente dal deposito della dichiarazione di dissenso, il ricorso introduttivo del giudizio, specificando a pena di inammissibilità i motivi della contestazione.

- Il ricorso al Giudice è dunque solo eventuale e successivo alla fase delle operazioni peritali, e darà luogo ad una statuizione giudiziale non appellabile; inappellabile è anche il decreto di omologa dell'accertamento tecnico preventivo.

Per inciso: la disposta inappellabilità veniva dapprima soppressa in sede di conversione dall'art. 1, Legge 111/2011, per essere definitivamente riproposta con l'art. 27, Legge

183/2011 (c.d. Legge di stabilità), che reintroduceva il settimo comma dell'art. 445-*bis*, alla luce del quale: *“la sentenza che definisce il giudizio previsto dal comma precedente è inappellabile”*.

Senonché, alla luce della riforma dell'art. 111 Costituzione (art. 1, Legge Cost. 2/99) e della introduzione nel nostro ordinamento giuridico del principio del “giusto processo”, appare oggi lecito dubitare della costituzionalità di norme di procedura civile, come quella in esame, che eliminino o non prevedano il principio del doppio grado di giudizio.

- Oltre a ciò, la previsione legislativa in oggetto presenta molteplici lacune e contraddizioni con le dichiarate finalità.

In riferimento all'ambita minor durata dei processi, invero, la nuova norma non precisa i tempi della fissazione della prima udienza per la nomina del consulente tecnico d'ufficio, né fissa quelli da assegnare al consulente stesso per la redazione del suo elaborato peritale, rimanendo così affidati alla discrezionalità del giudice.

Contro l'intento di deflazionare il contenzioso si pone, poi, il rischio della duplicazione dei giudizi.

Procedendo, infatti, l'ente alla liquidazione delle provvidenze economiche solo dopo aver accertato l'esistenza degli altri requisiti (c.d. requisiti socio-economici) richiesti per il conseguimento delle singole prestazioni, nei casi di verifica della inesistenza degli stessi l'ente dovrà emettere un provvedimento di diniego motivato sul quale si avvierà un nuovo giudizio, questa volta ordinario, per l'accertamento dei requisiti ritenuti carenti.

Inoltre il lavoro dei giudici e del personale amministrativo, anziché diminuire, aumenterà sensibilmente, per i molteplici adempimenti fuori udienza che saranno tenuti ad espletare e per i termini stringenti cui saranno vincolati.

Deve, infine, essere chiaro che alla luce dell'ampliamento delle funzioni dei consulenti d'ufficio in sede processuale, il raggiungimento delle finalità deflattive e di riduzione dei tempi dei processi è strettamente connesso anche ad una più attenta regolamentazione dell'attività dei consulenti d'ufficio.

All'uopo, si rende indispensabile l'impegno dei vertici dei Tribunali a garantire sull'affidabilità degli elenchi dei consulenti a disposizione degli Uffici Giudiziari, e in

qualche modo a verificare le reali e specifiche competenze di detti professionisti, nonché la possibile sussistenza di conflitti d'interessi: chi, ad esempio, svolge attività professionale in favore dell'Inps, ovvero partecipa alle Commissioni mediche per l'accertamento della invalidità civile e dell'handicap, non potrà essere nominato quale consulente in un giudizio che vede l'Istituto stesso come parte in causa.

SCHEMA

dell'accertamento tecnico preventivo obbligatorio nelle cause d'invalidità ex art. 445bis** C.p.c.**

Presupposti

Controversie in materia di invalidità civile, cecità civile, sordità civile, handicap, disabilità pensione inabilità, assegno invalidità (ricorsi depositati dal 1° gennaio 2012)

Procedimento

Deposito di istanza di accertamento tecnico presso il Tribunale nel cui circondario il ricorrente ha la residenza



Decreto di fissazione di udienza nomina C.t.u., fissazione data inizio operazioni peritali



Espletamento operazioni peritali (art. 10, comma 6-*bis*, D.L. 203/05 e art. 195 C.p.c.)



Il Giudice fissa con decreto notificato alle parti il termine non superiore a 30 giorni per la dichiarazione con atto scritto depositato in cancelleria circa la volontà di contestazione delle conclusioni del C.t.u.

Assenza di contestazione

- Il Giudice omologa l'accertamento del requisito sanitario conformemente alle conclusioni del C.t.u., provvedendo sulle spese, con decreto non impugnabile né modificabile;
- Notifica del decreto agli enti;
- Verifica dei requisiti extra-sanitari.

Pagamento della prestazione entro 120 giorni

Contestazione

- Deposito del ricorso in cancelleria entro 30 giorni dalla formulazione della dichiarazione di dissenso (termine perentorio);
- Specificazione dei motivi di contestazione;
- Sentenza inappellabile.